

**L. 23 aprile 2003, n. 109 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche ed integrazioni al [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#), recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116, S.O.

---

**1. 1. <sup>(2)</sup>.**

-----  
<sup>(2)</sup> Sostituisce l'art. 2, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**2. 1. <sup>(3)</sup>.**

-----  
<sup>(3)</sup> Sostituisce il sesto comma dell'art. 16, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**3. 1.** All'articolo 26 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) <sup>(4)</sup>;

b) <sup>(5)</sup>.

-----  
<sup>(4)</sup> Aggiunge le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) al primo comma dell'art. 26, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 26, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

4. 1. (6).

-----

(6) Sostituisce la rubrica del titolo II, parte prima, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

5. 1. All'articolo 30 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (7);

b) (8).

-----

(7) Sostituisce il primo comma dell'art. 30, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

(8) Aggiunge due commi, dopo il quinto, all'art. 30, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

6. 1. (9).

-----

(9) Aggiunge l'art. 30-bis al [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

7. 1. All'articolo 31, secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), le parole: «di un ufficio all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

-----

---

8. 1. All'articolo 45, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), dopo le parole: «proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;» è inserito il seguente capoverso:

«assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;».

-----

---

**9. 1.** <sup>(10)</sup>.

-----

<sup>(10)</sup> Sostituisce la rubrica del capo V, titolo II, parte prima, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**10. 1.** <sup>(11)</sup>.

-----

<sup>(11)</sup> Sostituisce l'art. 58, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**11. 1.** <sup>(12)</sup>.

-----

<sup>(12)</sup> Sostituisce l'art. 93, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**12. 1.** <sup>(13)</sup>.

-----

<sup>(13)</sup> Aggiunge un periodo alla fine dell'ultimo comma, dell'art. 101, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**13. 1.** All'articolo 102 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera c), le parole: «propedeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario» sono soppresse;

b) <sup>(14)</sup>.

-----  
**(14)** Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 102, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.](#)

---

**14. 1.** **(15)**.

-----

**(15)** Sostituisce la lettera *b*) al primo comma dell'art. 107, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.](#)

---

**15. 1.** All'articolo 109 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **(16)**;

b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 102 del presente decreto» sono soppresse.

-----

**(16)** Abroga la lettera *b*) e sostituisce la lettera *c*) al primo comma dell'art. 109, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.](#)

---

**16. 1.** **(17)**.

-----

**(17)** Sostituisce il primo comma dell'art. 109-*bis*, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.](#)

---

**17. 1.** **(18)**.

-----

**(18)** Sostituisce il quinto comma dell'art. 110, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.](#)

---

**18.** 1. All'articolo 110-*bis*, primo comma, primo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), dopo le parole: «dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica».

-----

---

**19.** 1. <sup>(19)</sup>.

-----

<sup>(19)</sup> Sostituisce la rubrica del capo II, titolo II, parte seconda, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**20.** 1. <sup>(20)</sup>.

-----

<sup>(20)</sup> Sostituisce l'art. 114, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**21.** 1. <sup>(21)</sup>.

-----

<sup>(21)</sup> Sostituisce il primo comma dell'art. 152, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**22.** 1. All'articolo 168 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalle seguenti: «cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della [legge 6 febbraio 1996, n. 52](#), e successive modificazioni»;

b) <sup>(22)</sup>.

-----

<sup>(22)</sup> Sostituisce l'ottavo comma dell'art. 168, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**23.** 1. All'articolo 180 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) <sup>(23)</sup>;

b) il quarto comma è abrogato.

-----

<sup>(23)</sup> Sostituisce il primo comma dell'art. 180, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**24.** 1. <sup>(24)</sup>.

-----

<sup>(24)</sup> Aggiunge l'art. 211-*bis* al [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**25.** 1. <sup>(25)</sup>.

-----

<sup>(25)</sup> Sostituisce il secondo comma dell'art. 274, [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#).

---

**26.** 1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), come sostituito dall'articolo 5 del [decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62](#), è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

-----

---

**27.** 1. In ragione delle attività di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è accordato al circolo stesso un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-----

---

**28. 1.** <sup>(26)</sup>.

-----

<sup>(26)</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art. 3, [D.P.R. 3 luglio 1991, n. 306](#).

---

**29. 1.** All'articolo 17, comma 8, del [decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85](#), le parole: «Nei primi sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei primi dieci anni successivi».

-----

---

**30. 1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#):

a) parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II;

b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo comma dell'articolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;

c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202.

2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-*bis*, primo comma, terzo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), le parole: «il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso» sono soppresse.

-----

---

**31. 1.** La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli

199, 200, 201 e 202 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), è disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

-----

---

**32.** 1. Per le finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Per le finalità di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per le finalità di cui all'articolo 26 la spesa prevista è determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata [legge n. 468 del 1978](#).

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-----

---

Tabella A <sup>(27)</sup>

(v. articolo 26)

-----

<sup>(27)</sup> Sostituisce la tabella A prevista dall'art. 171 del [D.P.R. 5 gennaio](#)

[1967, n. 18](#), ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della presente legge. La tabella è riportata in allegato al [D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62](#).

---